

Processo Amministrativo - Giurisdizione - Procedimento di ammissione ai benefici della riduzione delle sanzioni civili e degli interessi di dilazione ai sensi dell'art. 116, comma 15, della L. n. 388/00 - Diritto soggettivo all'accoglimento dell'istanza - Difetto di giurisdizione del Giudice Amministrativo - Sussiste - Inammissibilità del ricorso.

TAR Campania - 5.12.2013 n. 5968 - Pres. Guadagno - Rel. Carpentieri - I. S.r.l. in liquidazione (Avv. Abbamonte) - INPS (Avv.ti Di Maio, Sgroi, Capasso).

In materia di riduzione delle sanzioni civili e degli interessi di dilazione ai sensi dell'art. 116, comma 15, della L. n. 388/00, è configurabile in capo agli interessati un diritto soggettivo all'accoglimento dell'istanza, la cui cognizione è devoluta al Giudice Ordinario, trattandosi, peraltro, di controversie concernenti ipotesi di omesso o ritardato pagamento dei contributi o premi di competenza del Giudice del Lavoro, e relative ad obbligazioni accessorie, le quali, secondo i principi generali, seguono la controversia relativa alla sorte capitale.

FATTO e DIRITTO - Con il ricorso in trattazione - ritualmente notificato e depositato in segreteria il 28 ottobre 2013 - la società I. S.r.l. in liquidazione agisce - articolando una pluralità di censure di violazione di legge e di eccesso di potere - avverso la nota del 2 settembre 2013, pervenuta il 26 settembre 2013, con la quale l'INPS ha riscontrato negativamente l'atto stragiudiziale di invito e diffida del 7-20 agosto 2013 inteso alla definizione e conclusione del procedimento di ammissione ai benefici della riduzione delle sanzioni civili e degli interessi di dilazione ai sensi dell'art. 116, comma 15, della L. n. 388/00 inoltrata dalla ricorrente in data 9 novembre 2001. La società ricorrente ha altresì impugnato, se e in quanto possa occorrere, il parere espresso dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali del 1° febbraio 2002 citato nella nota INPS impugnata, e "il silenzio-inadempimento della P.A. non avendo ottemperato all'obbligo di conclusione del procedimento amministrativo di cui all'art. 1 e ss. L. n. 241/90 s.m.i."

Alla camera di consiglio del 5 dicembre 2013 la causa è stata chiamata, discussa e, sull'avviso alle parti di possibile definizione della lite con sentenza in forma semplificata, trattenuta in decisione.

Si è costituito a resistere in giudizio l'INPS, che ha eccepito in primo luogo il difetto di giurisdizione dell'adito G.A. e ha concluso comunque per l'infondatezza nel merito dell'avverso ricorso.

Sussistono nella fattispecie i presupposti per la decisione immediata della causa in rito con sentenza in forma semplificata ai sensi e per gli effetti degli artt. 60 e 74 del c.p.a..

Il ricorso si appalesa infatti inammissibile per difetto di giurisdizione di questo adito Giudice Amministrativo.

Occorre precisare preliminarmente che parte ricorrente, pur avendo articolato, nell'epigrafe del ricorso, il capo di domanda avverso "il silenzio-inadempimento della P.A. non avendo ottemperato all'obbligo di conclusione del procedimento amministrativo di cui all'art. 1 e ss. L. n. 241/90 s.m.i.", ha proposto il ricorso con il rito impugnatorio ordinario e non con il rito speciale di cui all'art. 117 del codice del processo amministrativo. L'azione proposta si connota peraltro in termini chiaramente prevalenti nella forma dell'impugnazione ordinaria, ponendosi, la predetta domanda diretta contro il preteso silenzio-inadempimento dell'INPS, in una posizione espressamente subordinata e secondaria ("ivi compreso, se ed in quanto possa occorrere, il parere espresso dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali del 1° febbraio 2002 cit. nella nota gravata, e il silenzio-inadempimento della P.A...."), sicché risulta esclusa la possibilità di una conversione del rito in quello proprio dell'azione contro il silenzio della P.A.

Ciò premesso, il Collegio ritiene meritevole di adesione l'eccezione di parte resistente, intesa a dimostrare la carenza di giurisdizione in subjecta materia di questo G.A., per appartenere la lite alla cognizione del Giudice ordinario in funzione di Giudice previdenziale. È pacifico tra le parti - è, anzi, oggetto di analitica ricostruzione nelle premesse del ricorso introduttivo della stessa società ricorrente - il fatto che il procedimento in contestazione è stato già oggetto di esame da parte della magistratura del lavoro, che ha pronunciato quattro decisioni favorevoli all'INPS, e nasce dalla domanda del 9 novembre 2001 di riduzione delle sanzioni civili e degli interessi di dilazione ai sensi dell'art. 116, comma 15, della L. n. 388/00, presentata dalla società deducente. In materia di riduzione delle sanzioni civili e degli interessi di dilazione ai sensi della normativa citata è, infatti, con figurabile in capo agli interessati, come bene posto in evidenza dalla difesa dell'Ente previdenziale convenuto, un diritto soggettivo all'accoglimento dell'istanza, la cui cognizione è devoluta al Giudice ordinario, trattandosi peraltro di controversie concernenti ipotesi di omesso o ritardato pagamento dei contributi o premi, devoluta al Giudice del lavoro. Induce a questa conclusione anche il principio generale per cui la controversia relativa al trattamento delle obbligazioni accessorie segue quella della sorta capitale. Diversamente opinando si incorrerebbe nel rischio concreto di contrasto tra giudicati de eadem re (la difesa dell'INPS richiama corrottamente il principio per cui una controversia deve intendersi devoluta al Giudice ordinario, anche allorquando essa investa un procedimento connesso alla gestione del rapporto previdenziale, menzionando sul punto TAR Emilia Romagna, Sez. I, 19 dicembre 2008, n. 4675; TAR Puglia, Lecce Sez. I, 6 novembre 2009, n. 2583; TAR Abruzzo, Pescara, Sez. I, 28 maggio 2010, n. 598; TAR Toscana, Sez. 1, 14 febbraio 2011, n. 313).

Né a conclusioni diverse può condurre la circostanza che il Tribunale di Napoli, sez. lavoro, nella sentenza n. 13495 del 12 giugno 2013, nell'accogliere in parte l'opposizione proposta dalla società ricorrente avverso un decreto ingiuntivo chiesto dall'INPS, abbia invece respinto il ricorso "con riferimento all'iscrizione al ruolo delle somme dovute in virtù del mancato ricalcolo delle sanzioni e delle somme aggiuntive ai sensi ed in virtù del beneficio della riduzione delle sanzioni civili ex L. 388/2000, di cui all'istanza del ricorrente del 9/11/2001, in quanto "...la comunicazione della Direzione Provinciale del Lavoro di Napoli del 17/02/04.... richiamata dalla sede INPS Napoli Vomero...alcun provvedimento di ammissione contiene, né poteva contenere.." poiché "...come evidenziato dalla Circolare INPS 88/2002 la competenza a decidere sulle istanze di ammissione al beneficio di riduzione delle sanzioni civili spetta alle Direzioni Generali dell'Istituto sulla base di pratiche istruite dalle sedi di Produzione dell'Istituto sulla base di una relazione del Servizio ispettorato del Ministero del Lavoro sulla sussistenza dello stato di crisi...".

La circostanza che il Giudice del lavoro abbia rilevato l'incompiuta manifestazione della volontà dell'INPS sull'istanza di parte ricorrente del 9 novembre 2001 di beneficiare delle agevolazioni ex lege n. 388/00 non è in alcun modo idonea a spostare il titolo di giurisdizione - dal Giudice naturale della previdenza a quello amministrativo - circa la spettanza del beneficio stesso, che sotto questo profilo non può non seguire la sorte del credito principale.

Conclusivamente, per tutto quanto ora esposto, l'odierno ricorso deve giudicarsi inammissibile per difetto di giurisdizione (salva la *translatio iudicii* e l'eventuale riassunzione ai sensi dell'art. 11 c.p.a.), atteso che l'inammissibilità del ricorso, come odiernamente proposto dinanzi a questo TAR, non implica l'inammissibilità dell'azione, che potrà essere riassunta nei termini di legge (art. 11 c.p.a.) dinanzi al G.O. competente, con le salvezze e le ulteriori conseguenze di legge.

Il Collegio ritiene che le spese possono essere compensate, tenuto conto dell'esito in rito e non nel merito della controversia.

(Omissis)
